

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1197-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE RAGNO)

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (n. 1197)

d'iniziativa dei senatori PIZZINATO, BAIO DOSSI, BASTIANONI, CREMA, MALENTACCHI, MICHELINI, PAGLIARULO, RIPAMONTI, AYALA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, COLETTI, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, FASSONE, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, GRUOSSO, IOVENE, MANZELLA, MASCIANI, MONTINO, MORANDO, PASCARELLA, PILONI, STANISCI, TONINI, TURCI, VICINI, VILLONE, VITALI e VIVIANI (*)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002

(*) Disegno di legge fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo nella 147^a seduta dell'Assemblea del 27 marzo 2002.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo le stime dell'ONU, tra il 2000 ed il 2005, uno dei tassi di natalità più bassi a livello mondiale provocherà in Italia un notevole innalzamento dell'età media della popolazione: nel 2025 saranno infatti presenti nel nostro Paese 17,7 milioni di ultra sessantenni contro 6,9 milioni di giovani al di sotto dei 20 anni. Particolarmente problematico si rivela poi il rapporto tra popolazione anziana - oltre 65 anni - e popolazione in età lavorativa - 20-64 anni - pari a 29,1 nel 2000 ma destinato ad arrivare, secondo recenti proiezioni, al 45,2 nel 2025, con conseguenze particolarmente gravose per i conti previdenziali e per la spesa sanitaria. In tale contesto, un monitoraggio attendibile e sistematico della realtà degli anziani in Italia presenta un profilo di particolare urgenza, se si vogliono promuovere iniziative e politiche efficaci e idonee ad assicurare livelli adeguati di occupabilità, insieme alla valorizzazione delle capacità professionali e del bagaglio culturale di questa fascia di popolazione.

Recentemente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - anche in relazione a quanto emerso nel corso della Conferenza ONU sull'invecchiamento, svoltasi l'8 aprile scorso a Madrid - ha voluto ribadire la necessità di individuare alcuni punti di connessione tra le diverse strategie da seguire, sottolineando soprattutto l'esigenza di creare un raccordo tra gli interventi relativi ai profili sanitari, sociali, economici e culturali specificamente rivolti alle persone anziane. In particolare è stata messa in rilievo la necessità di migliorare le condizioni socio-economiche e di istruzione degli anziani, considerando che l'invecchiamento non delinea soltanto un problema di adeguamento di strutture medico-assistenziali, bensì quello -

molto più articolato e complesso - di focalizzare precise connessioni tra i vari fattori che incidono sull'involuzione dello stato di benessere dell'anziano e sull'insorgenza di patologie degenerative.

Per ciò che riguarda l'istruzione, si deve tenere presente che in Italia la popolazione anziana ha avuto meno possibilità di istruirsi rispetto ai giovani. Analoga è invece la nostra situazione rispetto a quella della maggior parte degli altri Paesi quando si parla di rapporto tra la partecipazione all'attività lavorativa e l'innalzarsi dell'età anagrafica, rapporto che risulta in ogni caso inversamente proporzionale. Ciò anche in ragione della rapidità dell'innovazione tecnologica che tende a privilegiare l'inserimento di forza lavoro giovane. Vi è da segnalare poi una dicotomia, ormai consolidata, tra le strategie attuate a livello istituzionale nei Paesi sviluppati - che tendono ad innalzare l'età di ritiro dal mondo del lavoro - e quelle praticate nelle imprese tuttora orientate ad estromettere la manodopera più anziana.

È opportuno inoltre puntualizzare come le politiche per il miglioramento delle condizioni degli anziani debbano immancabilmente intrecciarsi con quelle a favore della famiglia. Come ricorda la «Relazione sulla condizione dell'anziano» per gli anni 1998-1999, presentata dal Ministro per la solidarietà sociale, la famiglia rappresenta il contesto fondamentale entro cui la persona anziana può presumibilmente continuare ad esercitare un ruolo attivo ricevendo sostegno e, se necessario, adeguate risposte alle proprie esigenze di aiuto e assistenza. A tale riguardo va ricordato che misure specifiche dedicate al potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare sono contenute nella legge quadro n. 328 del 2000 con l'individuazione

di una quota annuale di risorse da ripartire tra le regioni da destinare alle famiglie che assumono il carico di cura di anziani disabili e non autosufficienti. Vanno infine ricordati i provvedimenti di attuazione della citata legge n. 328, ed in particolare l'atto di indirizzo e coordinamento rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 relativo all'affidamento dei servizi previsto dall'articolo 5 della stessa legge quadro e il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante il regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale previsto dall'articolo 11 della legge quadro.

Per quanto riguarda il profilo previdenziale, si ricorda da ultimo l'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo decreto ministeriale di attuazione del 23 marzo 2001, concernenti la possibilità, per i lavoratori dipendenti privati, di posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità con rinuncia al pagamento e all'accredito dei contributi.

Il disegno di legge n. 1197, d'iniziativa del senatore Pizzinato e di altri senatori, fatto proprio dal Gruppo Democratici di sinistra l'Ulivo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, provvede, all'articolo 1, ad istituire una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, con il compito di promuovere - attraverso la raccolta di documentazione e lo svolgimento di studi - la conoscenza dei dati statistici e della normativa relativa a questa fascia di popolazione.

La Commissione - come prevede l'articolo 2 - è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni nonché di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali di pensionati, nominati per tre anni. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello

Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali nonché di esperti e studiosi di istituzioni pubbliche o private tramite forme di convenzione dirette a singoli ricercatori o a gruppi di essi.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche che hanno senz'altro migliorato e reso più puntuale il testo all'esame della Commissione. In primo luogo, accogliendo una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere, si è fissata al 1° gennaio 2003, la data di decorrenza dell'istituzione della Commissione; quest'ultima, inoltre, non è più collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come prevedeva il testo originario, bensì presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Durante l'esame in sede referente, la Commissione ha infatti recepito l'invito rivoltole dalla rappresentante del Governo, che ha fatto presente l'opportunità di dislocare il nuovo organismo presso la sede più rispondente al riassetto delle competenze dei vari dicasteri operata con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha accorpato presso il predetto Ministero tutte le competenze in materia di politiche sociali precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio. Ciò è parso utile anche al fine di assicurare una sostanziale coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, che stabilisce che le funzioni di segreteria della Commissione siano assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Sempre in coerenza con tali modifiche, al comma 1 dell'articolo 2, le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti sono state trasferite al Ministro del lavoro.

Si è poi ritenuto opportuno esplicitare, con maggiore incisività rispetto al testo originariamente proposto, l'attenzione particolare che la Commissione di indagine dovrà porre nella rilevazione delle condizioni di vita di

quegli anziani che maggiormente risultano esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, facendo anche menzione di coloro che non risultano più autosufficienti.

Infine, in accoglimento delle ulteriori condizioni poste dalla Commissione bilancio nel suo parere, si è esclusa la possibilità di impiegare personale collocato fuori ruolo per l'assolvimento delle funzioni di segreteria

ed è stata riformulata in modo più puntuale la disposizione di copertura finanziaria.

Si auspica in conclusione che l'Assemblea voglia valutare con attenzione un provvedimento che ha raccolto un convinto consenso di tutti i Gruppi politici, consenso tradottosi con il voto unanime con cui il disegno di legge n. 1197 è stato licenziato dalla Commissione.

RAGNO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

sul disegno di legge

30 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti

25 giugno 2002

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

sul disegno di legge e su emendamenti

25 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di propria competenza, il testo e gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «È istituita», vengano inserite le altre: «a decorrere dal 1° gennaio 2003»;

b) all'articolo 2, comma 1, vengano soppresse le parole: «o di fuori ruolo» e il comma 3 venga sostituito dal seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Esprime, infine, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PIZZINATO ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione, effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, al fine di compiere indagini sulla condizione degli anziani, avanzare proposte tese a migliorare le condizioni di vita degli anziani, a cominciare dai soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, promuovere la diffusione della conoscenza dei dati statistici, della normativa nazionale e regionale, dei servizi e delle risorse disponibili.

3. La Commissione predisporre per il Governo relazioni specifiche sui temi affrontati e annualmente un rapporto sulle conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto **del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della Com-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2003**, è istituita, presso **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, la Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione, effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, al fine di compiere indagini sulla condizione degli anziani, avanzare proposte tese a migliorare le condizioni di vita degli anziani, **con particolare attenzione per i** soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, **ivi compresi gli anziani non autosufficienti**, promuovere la diffusione della conoscenza dei dati statistici, della normativa nazionale e regionale, dei servizi e delle risorse disponibili.

3. La Commissione predisporre per il Governo relazioni specifiche sui temi affrontati e annualmente un rapporto sulle conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate. **Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.**

Art. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero del la-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

missione sono assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando **o di fuori ruolo** nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di 130.000 euro annui, sono a carico del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

voro e delle politiche sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. *Identico.*

3. **All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.**

